

maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene. »

Mais cela ne veut pas dire que *gli aspiranti maestri e maestre* doivent être nés dans la province même.

Il pourrait fort bien se faire que les provinces, n'ayant pas d'élèves à envoyer dans leur propre circonscription, désignassent d'autres individus appartenant à d'autres provinces.

L'essentiel est donc de conserver aux provinces le droit de donner un subside aux élèves qu'elles choisissent, et non pas de les obliger seulement à verser ce subside dans une caisse générale, et dont il serait disposé ensuite sans avoir consulté préalablement la province qui le paye.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Se il Ministero accetta la redazione della Commissione, io non ho alcuna osservazione a sottoporre alla Camera. Il mio intendimento era di respingere le parole del signor ministro, il quale, dopo aver contestata ogni libertà ai comuni ed alle provincie sul punto di poter accettare o respingere una spesa che si viene ad aggiungere al loro bilancio, ora che le provincie potrebbero esimersi da questa spesa, egli, sotto pretesto di dar loro una libertà, vorrebbe costringerle ad accettarla.

Fatta questa osservazione, se la Camera vuole andare ai voti sull'articolo della Commissione, io non ho più nulla da aggiungere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. È inesatto il dire che io abbia negata in ogni cosa la libertà alle provincie.

ALFIERI. Intendo in questa legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. So invece di avere sostenuta questa libertà ben prima che abbia potuto ciò fare l'onorevole preopinante, ma sempre in tali limiti, che da essa non abbiano a soffrirne gl'interessi generali dello Stato.

È su questo terreno io accetto, quando occorra, la discussione, sempre essendo fedele al mio principio, che i comuni e le provincie debbono avere la più ampia libertà quando si tratta di interessi loro locali, e che invece, quando sono implicati gli interessi generali dello Stato, questa libertà debba essere temperata.

Del resto io non ho più nulla ad aggiungere, giacché non si può intendere diversamente il significato di quest'articolo; cioè a dire che sono sempre le provincie, le quali designeranno questi sussidi, e che non sono obbligate di versare nell'erario dello Stato questi sussidi, perchè lo Stato li impartisca a chi crede.

Diffatti questo emerge già evidentemente dall'articolo 12, dove si dice che nei casi d'inadempimento di quest'obbligo, che è quello di insegnare per dieci anni, dovrà l'allievo restituire alle provincie l'importare dei sussidi ricevuti. Quindi è evidente che la provincia è quella la quale deve distribuire questi sussidi, e deve distribuirli ad allievi i quali particolarmente ad essa appartengano e siano da essa prescelti.

Laonde nemmeno per questa parte io non posso ac-

ettare l'appunto fattomi dall'onorevole Alfieri, cioè che io voglia sostenere che le provincie debbano versare questi sussidi nelle casse del Governo, acciocchè il Governo ne faccia quell'uso che crede.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la redazione della Commissione ?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Per la prima parte l'accetto.

NEGRONI. Noi discutiamo qui una legge di pubblica istruzione, non una legge d'amministrazione provinciale e divisionale; credo adunque conveniente che i termini di questo progetto di legge siano posti in correlazione colla legislazione che attualmente abbiamo intorno alla provinciale amministrazione.

Se la memoria non m'inganna, colla legge del 31 dicembre 1842 le provincie cessarono di avere un'esistenza propria, cessarono di essere corpi morali dotati di propria e civile personalità.

Proporrei dunque, per non pregiudicare una questione gravissima, che laddove l'articolo 9 dice *ogni provincia*, si sostituisca *ogni divisione amministrativa*.

Quando verrà in discussione la gravissima controversia della conservazione o non conservazione delle divisioni, del ristabilimento o non ristabilimento delle provincie, questa controversia verrà ampiamente discussa. Intanto, a mio credere, non deve essere pregiudicata.

Credo poi che il mio temperamento abbia per sé un'altra ragione di grande peso.

Egregiamente diceva il signor ministro della pubblica istruzione, essere buona condizione di ogni insegnamento, che laddove l'insegnamento si comparte, quivi sia un convitto in cui gli alunni facciano vita comune, e siano sottoposti a certe determinate discipline.

Questo giova mirabilmente sia al buon andamento degli studi, sia ad eccitare e a mantenere viva l'emulazione.

Se adunque alla parola *provincia* si sostituisse *divisione amministrativa*, avremmo un mezzo più facile e più sicuro per istituire questi convitti. E all'articolo 11 essendo sancito che « gli alunni e le alunne provveduti di sussidio della provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale, » io credo che molto più facilmente potremo ottenere questo intento se faremo convitti divisionali, e forse anche convitti composti di allievi di più divisioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ben disse l'onorevole preopinante che, secondo la legge sull'amministrazione comunale e provinciale, non vi esiste un bilancio provinciale, ma uno divisionale. Questo legalmente è giusto; però avverto che esistono bensì delle spese speciali delle provincie. Ed a quest'oggetto nel bilancio divisionale è inserito a parte il bilancio delle spese proprie di ciascuna provincia. Dimodochè nulla osta che, dichiarando questa spesa obbligatoria, si dica che essa verrà inserita nel bilancio della provincia.

In questo modo si stabilisce più chiaramente che la